

Titolo II

DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

Art. 5

Attività di interesse generale

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

(modifica)

di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Con

delle finalità di cui all'art.2

Si considerano di interesse generale,

Nota ASMU ITALIA

MODIFICA

Si considerano di interesse generale,

CON

Oltre alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, previsti nell'atto costitutivo e/o statuto, si considerano di interesse generale

se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni,

(NOTA. Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

e interventi, servizi e prestazioni

di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,

(NOTA. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)

e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni

(NOTE Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare);

- b) interventi e prestazioni sanitarie;

- c) prestazioni socio-sanitarie

di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001,

e successive modificazioni;

- d) **educazione, istruzione e formazione professionale,**

ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, *(NOTA Delega al*

Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale)

nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

(MODIFICARE)

nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

con

nonché le attività culturali, di educazione, istruzione, formazione

e di interesse sociale con finalità educativa e di interesse sociale. Potendo effettuare formazione anche non professionale;

- e) interventi e servizi finalizzati

alla salvaguardia e al miglioramento

delle condizioni dell'ambiente

e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,

- con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente,
di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio,
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni
(NOTE Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) **organizzazione e gestione di attività
culturali, artistiche o ricreative
di interesse sociale
incluse attività, anche editoriali,
di promozione e diffusione
della cultura
e della pratica del volontariato
e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;**
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario,
ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
e successive modificazioni;
- k) **organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,
culturale o religioso;**
- l) **formazione extra-scolastica,
finalizzata
alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo,
alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;**
- m) **servizi strumentali ad enti del Terzo settore
resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento
da enti del Terzo settore;**
- n) **cooperazione allo sviluppo,**
ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
(NOTE Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo)
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione,
di promozione, di rappresentanza,
di concessione in licenza di marchi di certificazione,
svolte nell'ambito o a favore di filiere del **commercio equo e solidale**,
da intendersi come un rapporto commerciale
con un produttore operante in un'area economica svantaggiata,
situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo,
sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato
a promuovere l'accesso del produttore al mercato
e che preveda il pagamento di un prezzo equo,
misure di sviluppo in favore del produttore
e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure,
nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali,
in modo da permettere ai lavoratori
di condurre un'esistenza libera e dignitosa,
e di rispettare i diritti sindacali,
nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) **servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro
dei lavoratori e delle persone
di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo**

**recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale,
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c),
della legge 6 giugno 2016, n. 106;**

(Modifica dell'intero testo della presente lettera p) con il seguente testo)

**servizi finalizzati all'inserimento
o al reinserimento nel mercato del lavoro
dei lavoratori e delle persone
e alla sensibilizzazione e collaborazione con i datori di lavoro,
svolti dagli enti del terzo settore,
con modalità stabilite nei relativi statuti e/o
regolamenti, attraverso i loro soci e i soggetti con cui collaborano,
con spirito civico, solidaristico e di utilità sociale.**

Ai sensi:

*a) dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale,
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c),
della legge 6 giugno 2016, n. 106;*

b) delle norme che regolano gli enti del terzo settore.)

- q) alloggio sociale,
ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008,
e successive modificazioni,
nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo
diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;**

(Modifica dell'intero testo della presente lettera q) con il seguente testo)

**alloggio sociale,
ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008,
e successive modificazioni,
nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale e ricettiva, anche temporanea
diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi
degli associati e dei partecipanti)**

- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;**

- s) agricoltura sociale,**

ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

(Modifica dell'intero testo della presente lettera s) con il seguente testo)

**agricoltura sociale,
ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni,
nonche' ogni altra attivita',
svolta da enti del terzo settore,
in ambito agricolo,
diretta a soddisfare bisogni sociali,
sanitari, culturali, formativi o lavorativi
con finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.**

- t) organizzazione e gestione
di attivita' sportive dilettantistiche;**

- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti
di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni,
o erogazione di denaro, beni o servizi
a sostegno di persone svantaggiate
o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo;**

*(Nota. Legge 166. Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione
di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale
e per la limitazione degli sprechi)*

- v) promozione della cultura della legalita',
della pace tra i popoli,**

- della nonviolenza e della difesa non armata;**
- w) **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;**
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) **riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata.**

2. Tenuto conto delle finalita' **civiche, solidaristiche e di utilita' sociale** di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonche' delle finalita' e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attivita' di interesse generale di cui al comma 1 puo' essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo puo' essere comunque adottato.

Note all'art. 5:

- Si riporta l'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali):

«Art. 1 (Principi generali e finalita').

- 1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualita' della vita, pari opportunita', non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilita', di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficolta' sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attivita' previste dall'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992, S.O.

- La legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001.

- La legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003.

- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, S.O.

- Si riporta l'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato):

«Art. 16 (Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata).

- 5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario e' caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed e' esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonche' societa' cooperative costituite ai sensi dell'art. 2511 del codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione e' rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obbligano a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non sono considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, cosi' come indicato nel regolamento di cui all'art. 36.».

- La legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2014.

- Si riporta l'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141

(Disposizioni in materia di agricoltura sociale):

«Art. 2 (Definizioni).

- 1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attivita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei limiti fissati dal comma 4 del presente articolo, dirette a realizzare:

a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilita' e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'art. 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in eta' lavorativa inseriti in progetti di

riabilitazione e sostegno sociale;

b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di cui al comma 1.

3. Le attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.

4. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo.

5. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché con i soggetti di cui all'art. 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.

6. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Gli enti pubblici competenti per territorio, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale.».

- La legge 19 agosto 2016, n. 166

(Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2016.

- Si riporta l'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53

(Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città):

«Art. 27 (Banche dei tempi).

- 1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate "banche dei tempi".

2. Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività di promozione, formazione e informazione. Possono altresì aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari delle banche dei tempi e non devono costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali.».

- Si riporta l'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): «Art. 1.

- 266. Sono definiti "gruppi di acquisto solidale" i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.».

- La legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 17 maggio 1983, S.O.

- La legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992, S.O.

- Per il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 106 del 2016, si veda nelle note alle premesse.

- Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):«Art. 17 (Regolamenti).

- 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».